

## **SPESE DI RAPPRESENTANZA** **a cura di Barbara Rizzato**

### **Detraibilità Iva**

L'IVA sulle spese di rappresentanza è completamente detraibile per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Sopra tale soglia di spesa, l'IVA è invece indetraibile.

Il regime di detraibilità è uguale sia per le imprese che per i professionisti.

Si ricorda che in caso di indetraibilità dell'IVA (o per superamento della soglia di spesa sopra emarginata o per effetto dell'impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti tipica di chi effettua operazioni senza addebito dell'IVA), l'IVA non detratta diventa un costo deducibile ai fini delle imposte sul reddito.

### **Deducibilità ai fini delle imposte sul reddito**

#### PROFESSIONISTI (reddito di lavoro autonomo)

Se inerenti l'esercizio della professione, le spese di rappresentanza sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, che si qualificano come spese di rappresentanza, sono soggette ad un doppio limite di deducibilità e cioè sono deducibili al 75% nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

#### DITTE INDIVIDUALI, SOCIETA' (reddito d'impresa):

Se inerenti all'attività svolta, le spese di rappresentanza sono deducibili nelle seguenti misure massime annue:

- 1,5% dei ricavi fino a euro 10 milioni
- 0,6% dei ricavi oltre euro 10 milioni e fino a euro 50 milioni
- 0,4% dei ricavi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.

Sono completamente deducibili invece, le spese dei beni di valore unitario non superiore a 50 euro.

Le spese relative ad alberghi e ristoranti qualificabili come spese di rappresentanza, sono soggette ad un doppio limite di deducibilità e cioè in via preliminare, è applicabile il limite di deducibilità del 75%, successivamente l'importo è deducibile nelle misure massime sopra elencate.

### **Regimi fiscali agevolati (minimi e forfettari)**

Per coloro che aderiscono al regime dei contribuenti minimi continuano ad essere valide le consuete regole e non quelle del testo unico delle imposte sui redditi sopra riportate, pertanto l'iva sarà totalmente indetraibile e il costo sostenuto totalmente deducibile senza dover far riferimento ai compensi percepiti.

Per coloro che aderiscono al regime forfettario, come tutte le altre spese sostenute nell'esercizio dell'attività, anche le spese di rappresentanza sono totalmente indeducibili.

Padova, li 14.11.18